

## REGOLAMENTO ASLTNO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO (Allegato Regolamento Aziendale LP)

Il presente regolamento disciplina le prestazioni orarie aggiuntive del personale del comparto e costituisce disciplina transitoria nelle more e fatte salve le disposizioni di indirizzo regionali (cfr. art 7, comma 1, lett.d) CCNL 2022) e le successive norme di livello nazionale e contrattuale che interverranno sull' istituto.

Le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sono richieste di norma a supporto alla attività aggiuntiva ex art 115 dei dirigenti sanitari, attivate in relazione alle seguenti finalità:

- abbattimento liste operatorie
- abbattimento liste di attesa
- straordinario afflusso contingente
- piani emergenziali
- riduzione tempi di attesa diagnostica per pazienti interni
- potenziamento servizi emergenza urgenza PS e 118 e periodi estivi ed a supporto manifestazioni/eventi pubblici straordinari
- carenze organiche di medio periodo in attesa di ingresso personale
- eccezionali carenze organiche congiunturali

Si ricorre alle prestazioni aggiuntive in situazioni per le quali, sia per l'emergenza improvvisa sia per il volume considerevole di attività rapportato alle risorse, non può esser fatto ricorso agli ordinari istituti contrattuali (flessibilità organizzativa – straordinario) .

Costituiscono legittimazione al ricorso alle prestazioni aggiuntive le seguenti condizioni di opportunità economica:

- ritardi assunzionali che compensano economicamente il costo delle prestazioni aggiuntive
- assenze durevoli non sostituite in equipe ad organico ridotto per le quali il ricorso alle prestazioni aggiuntive costituisce soluzione vantaggiosa rispetto alla sostituzione e condizione necessitata dal mantenimento dei servizi
- produzione straordinaria ed attivazione nuovi servizi/offerta incrementale nell'impossibilità /non opportunità economica di reclutamento

Le attività aggiuntive saranno oggetto di programmazione preventiva a livello dipartimentale nell' ambito ed in coerenza con il processo generale di programmazione di budget, con cadenza semestrale, valutando le condizioni organizzative ed economiche che ne legittimano l'attivazione.

In ogni caso il costo delle prestazioni aggiuntive è autorizzato dalla direzione solo nell' ambito di una programmazione del costo del personale che rispetti i vincoli programmatici di bilancio e gli impegni assunti con la regione.

Le prestazioni aggiuntive sono di norma di supporto al personale dirigente; sono ammesse, sempre alle condizioni di cui ai precedenti punti, prestazioni aggiuntive non a supporto del personale medico ed effettuate in autonomia solamente per i profili sanitari delle professioni infermieristiche ostetriche e per i profili sanitari delle professioni afferenti al Dipartimento delle Professioni Tecnico sanitarie della Riabilitazione e della prevenzione (OSS solo di supporto ove strettamente necessario per la tipologia prestazionale).

I Direttori dei Dipartimenti delle Professioni (Infermieristiche Ostetriche e Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione) valutano di volta in volta la tipologia di prestazione necessaria e, in ordine alla specifica caratteristica, provvederanno a chiedere autorizzazione preventiva alla Direzione aziendale per l'attivazione della prestazione aggiuntiva, provvedendo laddove possibile a definirne il fabbisogno programmatico preventivo, di concerto con i dipartimenti medico specialistici ove necessario.

L'istituto della prestazione aggiuntiva può essere attivato attraverso specifici bandi a livello aziendale e i dipendenti possono dichiarare la loro adesione anche al di fuori del territorio/ struttura di assegnazione.

I bandi prevederanno i criteri selettivi per reclutare il personale partecipante in base alle competenze necessarie per le attività da realizzare.

Nelle more o nella impossibilità di procedere immediatamente all'attivazione del bando, in caso di urgenza e necessità, il Direttore del Dipartimento, o suo delegato, raccoglie in prima istanza le disponibilità del personale assegnato al setting/ UO ove la prestazione deve essere svolta.

Le prestazioni orarie aggiuntive sono valorizzate come segue, fatte salve diverse disposizioni normative e regolamentari:

CATEGORIA D- DS = 30 EURO

CATEGORIA C = 25 EURO

CATEGORIA B- BS= 21 EURO

L'attività aggiuntiva viene svolta fuori dall'orario di lavoro ed alle condizioni definite ai successivi capoversi:

- Per le attività aggiuntive deve essere digitato un apposito codice, oltre che registrare l'uscita/entrata dal servizio per prestazione del lavoro in istituzionale
- Possono partecipare tutti i dipendenti purchè compatibili professionalmente e fisicamente con le attività da svolgere
- Gli spostamenti necessari all'esecuzione dell'attività, sono svolti fuori orario di servizio, non sono compresi nell'orario aggiuntivo remunerato; non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi per le spese relative al trasferimento; di norma infatti non si applica l'istituto della missione, fatte salve deroghe appositamente previste per proiezioni presso e da zone disagiate legate ad indifferibili esigenze di continuità di servizi essenziali, previste nella delibera di autorizzazione ed attuazione del progetto di prestazioni aggiuntive (in tal caso dovranno essere prioritariamente utilizzati i mezzi aziendali se disponibili).

Non possono svolgere prestazioni in orario aggiuntivo:

- tutti coloro che fruiscono di un giorno di assenza dal servizio (ferie – sciopero – recupero – riposo settimanale) nei giorni in cui ne fruiscono
- tutti coloro che beneficiano di istituti contrattuali che comportino a qualsiasi titolo riduzione oraria (riduzione oraria, part-time, allattamento)
- tutti coloro che beneficiano di permessi - di legge 104/92 (nei giorni in cui ne fruiscono)
- coloro che effettuano la prestazione in lavoro agile o telelavoro. (nei giorni in cui ne fruiscono)

L'attività aggiuntiva non può essere svolta dai titolari di incarichi funzionali di posizione o di funzione organizzativa/professionale di media ed elevata complessità.

In caso eccezionale, dettato dalla necessità di garantire il servizio ed in caso in cui non vi siano altri dipendenti che possano svolgere l'attività aggiuntiva, è ammessa la prestazione aggiuntiva anche per i titolari degli incarichi di cui sopra, su attestazione del dirigente competente / di prossimità e del dipartimento, specificandosi altresì che il dipendente non svolge una prestazione riconducibile al suo incarico.

Analogamente, la competente direzione dipartimentale può richiedere la partecipazione alla attività aggiuntiva del personale titolare di incarico funzionale per garantire al restante personale coinvolto nella turnazione il rispetto delle condizioni e vincoli sull orario di lavoro di cui al successivo cpv, e/o la fruizione delle ferie, anche in questo caso producendo relativa attestazione.

In funzione della gestione delle prestazioni aggiuntive tutti i coordinatori/IF preposti alla gestione dei turni e dei cartellini presenze, devono garantire una gestione integrata di tutte le prestazioni orarie aggiuntive a qualsiasi titolo richieste e prestate (assenze improvvise – straordinari – Supporto LP “SLP” – prestazioni aggiuntive – progetti vari etc) nel rispetto di quanto previsto ai punti successivi.

- La partecipazione all'attività aggiuntiva non deve inoltre superare il limite delle 48 ore lavorative rese nei modi e termini di cui al CCNL in ossequio a quanto disposto dall'art.4 Dlgs 66/03 e delle normative relative al riposo giornaliero, settimanale, e nel rispetto delle disposizioni in materia previste dalla succitata normativa.
- Deve altresì essere rispettato il limite massimo di orario giornaliero (omnicomprensivo di qualsiasi orario aggiuntivo) di 12 h e 30 minuti, comprensivo dei tempi di vestizione e passaggio di consegne.
- In caso di attività di servizio continuativa (orario ordinario + aggiuntiva), deve essere comunque rispettata una interruzione di 30 minuti tra un turno di attività e l'altro (debitamente timbrata) o comunque al termine della sesta ora di attività; in caso di prestazioni aggiuntive lo stacco deve essere applicato al termine del turno istituzionale prima dell' inizio delle attività aggiuntive e viceversa.
- Deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 h consecutive dopo la fine dell' ultimo turno di lavoro (anche spezzato e/o ordinario e aggiuntivo e viceversa); pertanto anche nel caso di attività aggiuntive devono essere garantite 11 ore di stacco/riposo al termine di un eventuale segmento massimo di orario giornaliero di 12 h e 30.
- Deve essere inoltre rispettato un giorno di riposo settimanale (che può essere fruito, secondo CCNL, anche entro la settimana successiva) ma non prorogato oltre 12 gg consecutivi di lavoro.

In considerazione del fatto che il limite massimo orario settimanale è di 48 h e che il debito orario ordinario è di 36 h, si può individuare orientativamente il limite massimo di orario aggiuntivo individuale mensile (comprese prestazioni orarie aggiuntive a qualsiasi titolo) nella misura std di + 50h mensili.

I responsabili sovraordinati dovranno verificare attraverso la gestione organizzativa dei turni ed il controllo del cartellino la sussistenza dei seguenti comportamenti positivi del dipendente, come condizione per la effettuazione e retribuzione di prestazioni aggiuntive:

- deve garantire l'orario contrattualmente previsto;
- deve effettuare il servizio di pronta disponibilità ove previsto;
- deve effettuare le prestazioni di lavoro straordinario, qualora richiesto, come da CCNL;
- non deve avere un debito orario nel mese in cui effettua le prestazioni aggiuntive (dato progressivo annuo al mese in cui avviene la prestazione aggiuntiva);
- deve certificare le ore effettuate con il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze
- deve garantire una presenza media mensile congrua con il volume delle prestazioni aggiuntive, congruenza che sarà in ogni caso valutata dal responsabile sovraordinato sulla base delle esigenze ed opportunità di servizio

Non possono essere richieste e messe in pagamento prestazioni orarie aggiuntive a qualsiasi titolo per il personale che risulta in sotto orario annuo progressivo rilevato all'atto della validazione del cartellino.

Per questo motivo, laddove possibile una quota degli orari registrati in attività aggiuntiva dovranno essere commutati (in accordo tra operatore e RIF) in timbrature in servizio istituzionale, fino ad avvenuta compensazione del sotto orario, partendo dalla prima in ordine di tempo fino a concorrenza del debito orario.

Conseguentemente il pagamento delle prestazioni aggiuntive potrà avvenire solo per la misura dell'orario effettivamente risultante aggiuntivo al netto del debito orario registrato nella mensilità in cui avviene la prestazione.

Gli uffici deputati alla valorizzazione retributiva delle prestazioni aggiuntive (UO PRLP) provvederanno alla quantificazione economica della quota spettante ad ogni singolo dipendente ed all'inserimento degli emolumenti stipendiali, di norma entro 60 giorni dalla effettuazione delle prestazioni aggiuntive, o comunque, in caso di saldo orario negativo, nei tempi occorrenti per l'attuazione delle opportune misure di recupero orario, disposte dal responsabile gestionale.

La disponibilità del dipendente ad effettuare le prestazioni orarie aggiuntive implica la conoscenza e l'accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il presente regolamento è attuato in via sperimentale, con verifica di esito, lasciando impregiudicato il recepimento delle eventuali disposizioni regolamentari che dovessero pervenire in materia dalle fonti normative e contrattuali di livello nazionale e dagli indirizzi regionali formulati ai sensi art. 7, comma 1, lett.d) CCNL 2022.